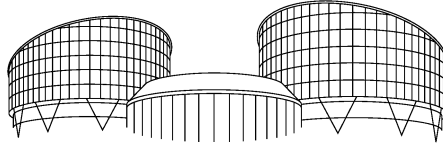


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PASQUARIELLO c. ITALIA

(Ricorso n. 8366/23)

SENTENZA

STRASBURGO

6 giugno 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Pasquariello c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, *Presidente*,

Gilberto Felici,

Raffaele Sabato, *giudici*,

e Viktoriya Maradudina, *Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni*,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 16 maggio 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso contro l'Italia con il quale la Corte è stata adita in data 9 febbraio 2023 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") on 9 February 2023.

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato G. Pasquariello, del Foro di Caserta.

3. Il Governo italiano ("il Governo") è stato informato del ricorso.

IN FATTO

4. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.

5. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione delle decisioni interne. Ha inoltre sollevato altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Il ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione delle decisioni interne pronunciate a suo favore. Ha invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

7. La Corte ribadisce che l'esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un "processo" ai fini dell'articolo 6. Essa rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II).

8. Nelle cause di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*,

n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato la violazione in ordine a questioni simili a quelle di cui al caso di specie.

9. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per eseguire pienamente e tempestivamente le decisioni a favore del ricorrente.

10. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLE RIMANENTI DOGLIANZE

11. Il ricorrente ha presentato altre doglianze ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relative al mancato o al tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali e all'assenza di un ricorso effettivo nel diritto interno.

12. In considerazione delle conclusioni di cui ai precedenti paragrafi, la Corte ritiene che non vi sia la necessità di trattare separatamente tali rimanenti doglianze.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Vista la documentazione di cui è in possesso e la sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, *Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, *Antonetto* e *De Luca*, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

14. La Corte rileva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l'obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso;
2. *Ritiene* che dal presente ricorso emerga la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione delle decisioni interne;
3. *Ritiene* che non sia necessario esaminare separatamente le rimanenti doglianze del ricorrente;

4. *Ritiene* che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l'esecuzione delle decisioni interne pendenti di cui alla tabella allegata;
5. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - (b) che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 6 giugno 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni

Péter Paczolay
Presidente

SENTENZA PASQUARIELLO c. ITALIA

APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni interne)

Numero del ricorso Data di presentazione	Nome e anno di nascita del ricorrente	Decisione interna pertinente	Data di decorrenza del periodo della mancata esecuzione	Data finale del periodo della mancata esecuzione Durata del procedimento di esecuzione	Provvedimento giudiziario interno	Giurisprudenza	Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo accordato per le spese a ciascun ricorso (in euro) ²	
8366/23 09/02/2023	Gianpiero PASQUARIELLO 1972	Corte di appello di Napoli, R.G. 1243/2018, 17/01/2019	17/01/2019	pendente oltre 5 anni e 1 giorno	Ministero della Giustizia e, in relazione alla decisione n. 3030/2019, Ministero dell'Economia e delle Finanze	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia</i> , n. 46141/12, 30 maggio 2017	4.000	250	
			09/05/2019	pendente oltre 4 anni, 8 mesi e 9 giorni					
		Corte di appello di Napoli, R.G. 2083/2018, 09/05/2019		19/09/2019	pendente oltre 4 anni, 3 mesi e 30 giorni				Pagamento degli onorari (<i>avvocato antistatario</i>).
		Corte di appello di Napoli, R.G. 2194/2019, 19/09/2019		17/12/2019	pendente oltre 4 anni, 1 mese e 1 giorno				
		Corte di appello di Napoli,							

¹ Oltre l'imposta eventualmente dovuta dal ricorrente.

² Oltre l'imposta eventualmente dovuta dal ricorrente.

SENTENZA PASQUARIELLO c. ITALIA

Numero del ricorso Data di presentazione	Nome e anno di nascita del ricorrente	Decisione interna pertinente	Data di decorrenza del periodo della mancata esecuzione	Data finale del periodo della mancata esecuzione Durata del procedimento di esecuzione	Provvedimento giudiziario interno	Giurisprudenza	Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo accordato per le spese a ciascun ricorso (in euro) ²
		R.G. 3030/2019, 17/12/2019	16/04/2020	pendente oltre 3 anni, 9 mesi e 2 giorni				
		Corte di appello di Napoli, R.G. 875/2020, 16/04/2020	13/05/2020	pendente oltre 3 anni, 8 mesi e 5 giorni				
		Corte di appello di Napoli, R.G. 50615/2020, 13/05/2020	26/02/2021	pendente oltre 2 anni, 10 mesi e 23 giorni				
		Corte di appello di Napoli, R.G. 1901/2020, 26/02/2021	05/03/2021	pendente oltre 2 anni, 10 mesi e 13 giorni				
		Corte di appello di Napoli, R.G. 1940/2020, 05/03/2021						